

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dall'AIPN il 19 luglio 2004 con cui si respinge il reclamo della ricorrente risalente al 26 febbraio 2004, mediante il quale quest'ultima censurava la decisione volta a negarle il beneficio della promozione dal grado A5 al grado A4, per l'esercizio di promozione 2003;
- qualora sia necessario, annullare anche la decisione originaria adottata dall'AIPN nel novembre 2003, che nega alla ricorrente la sua promozione dal grado A5 al grado A4, per l'esercizio di promozione 2003;
- condannare la convenuta alle spese dell'istanza.

Motivi e principali argomenti:

I motivi e i principali argomenti invocati sono identici a quelli della causa T-432/04.

Ricorso della Danish Management A/S contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 dicembre 2004

(Causa T-463/04)

(2005/C 6/90)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 dicembre 2004, la Danish Management A/S, Viby J (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti C. Kennedy Loest e C. Thomas, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della Commissione 18 novembre 2004 e 30 novembre 2004 che respingono l'offerta presentata dalla ricorrente nella procedura di gara per un appalto di servizi relativo ad un sistema di controllo della realizzazione di progetti e programmi di cooperazione esterna finanziati dalla Comunità europea – lotto 2: ACP; Sudafrica e Cuba – EuropeAid 119453/C/SV/Multi;
- condannare la convenuta a pagare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha presentato un'offerta per un appalto di servizi relativo ad un sistema di controllo della realizzazione di progetti e programmi di cooperazione esterna finanziati dalla Comunità europea – lotto 2, relativo agli Stati ACP, al Sudafrica e a Cuba, pubblicato il 26 maggio 2004 ⁽¹⁾.

La Commissione ha respinto l'offerta con decisione 18 novembre 2004 con la motivazione che sussistevano talune discrepanze tra l'offerta finanziaria della ricorrente e quella tecnica, sotto il profilo dei giorni/uomo richiesti. La Commissione ha confermato la sua decisione con lettera 30 novembre 2004.

La ricorrente afferma che la decisione della Commissione è basata su un errore di fatto poiché, secondo la ricorrente, tale discrepanza tra le due parti dell'offerta della società non sussisteva.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto chiarire la pretesa discrepanza e non avendolo fatto prima di respingere l'offerta della ricorrente, ha agito in maniera sproporzionata e non ha dato prova della diligenza necessaria, così violando il suo dovere di diligenza.

⁽¹⁾ GU S 102-081573

Ricorso della Impala contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 dicembre 2004

(Causa T-464/04)

(2005/C 6/91)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 dicembre 2004 la Impala, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. S. Crosby e J. Golding, solicitors, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in toto la decisione della Commissione 19 luglio 2004 nel procedimento COMP/M.3333 (Sony/BMG);

- in subordine, annullare la decisione controversa nella parte relativa ad uno ovvero a tutti i punti seguenti:
 - posizione dominante collettiva sul mercato delle licenze per musica on-line;
 - posizione dominante individuale sui mercati della distribuzione di musica on-line;
 - coordinamento delle rispettive attività delle parti nel settore dell'edizione musicale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'associazione internazionale che promuove gli interessi generali dei suoi membri ossia società di produzione musicale indipendenti. Essa chiede l'annullamento della decisione della Commissione che approva la concentrazione delle attività a livello mondiale nel settore della registrazione musicale delle imprese Bertelsmann AG e Sony Corporation of America.

A sostegno del suo ricorso fa valere che, autorizzando la concentrazione, la Commissione ha violato l'art. 253 CE, l'art. 81, n. 1, CE, il regolamento n. 4064/89 ⁽¹⁾ nonché le sue disposizioni di attuazione, e commesso errori manifesti di giudizio:

- nell'escludere l'esistenza di una posizione dominante collettiva sul mercato della registrazione musicale prima della concentrazione;
- nell'escludere che la concentrazione rafforzasse una posizione dominante collettiva pregressa sul detto mercato;
- nell'escludere che la concentrazione creasse una posizione dominante collettiva sul mercato della registrazione musicale, sul mercato delle licenze per musica on-line o su quello della distribuzione di musica on-line;
- nell'escludere che la concentrazione comportasse il coordinamento delle rispettive attività delle parti nel settore dell'edizione musicale.

⁽¹⁾ GU L 395, pag. 1